



# UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980  
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizi Diversi di Amministrazione Generale  
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 115 DEL 22/12/2023

**Oggetto :**

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.1.2024 FINO AL 31.12.2028 ALLA SOCIETA' NORD BROKER S.R.L. – CIG ZC93DCAC6A - ID PROCEDURA 177487991.



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

### **RICHIAMATA:**

- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.7 del 22.3.2023 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025: Approvazione ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 22.3.2023 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance e degli obiettivi 2023/2025 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)";
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

**VISTA** l'attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabilità dei servizi: Servizio Amministrazione Generale e Lavori Pubblici Unione/Berzo Demo (ns. prot. 464/2022 del 01.03.2022) con il quale il Presidente dell'Unione affida al sottoscritto le funzioni sopra riportate;

### **RAMMENTATO CHE:**

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- la problematica inerente la predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- la collaborazione del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

### **TENUTO CONTO CHE:**

- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati?"*;
- l'attività del broker consente permette la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine dello studio e della valutazione le necessità rilevate in ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'assistenza e consulenza è opportuna e conveniente per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa mediante il conferimento da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte dell'Ente;
- risulta opportuno da parte di questa Amministrazione ricorrere nuovamente al broker assicurativo, non disponendo al proprio interno di professionalità in grado di svolgere l'attività di cui trattasi;
- la collaborazione del Broker in ausilio all'Amministrazione appare utile ed opportuna in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a queste Amministrazione le migliori formule assicurative reperibili;

**VERIFICATO** l'approssimarsi della scadenza di talune polizze assicurative e ritenuto quindi urgente e necessario procedere a garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo;



**RITENUTO**, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per una durata ritenuta utile ed essenziale in base alle esigenze di questa Amministrazione;

**ATTESO** che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

**DATO ATTO:**

- che il servizio di brokeraggio è stato assolto con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dal broker ha portato notevoli risultati positivi e che la ditta ha inoltre in corso una procedura di riordino delle polizze e della situazione sinistri dell'Ente, che al momento non risulta conclusa;
- della particolare competenza e professionalità del medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito il Comune della Valsaviore nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- della circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore uscente consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici ed alle posizioni aperte per le gestioni dei sinistri in corso, evitando agli uffici il gravoso dispendio di tempi ed energie derivante da un'eventuale volturazione ad e migrazione ad altro broker di tutta la gestione, sia in termini documentali - informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;
- della circostanza che la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce più ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto ad altre fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4 del 01/03/2018 - e l'accertata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte dell'operatore uscente costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario;

**INTERPELLATA** a tal fine la società **NORD BROKER srl** di Darfo Boario Terme (Bs) P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, con Sede Legale ed operativa in Via Alabarde n. 1, la quale si è resa disponibile all'affidamento del servizio in oggetto come da comunicazione pervenuta in data 15.12.2023 prot. n.3171/23, depositata agli atti dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE**

- l'importo del presente affidamento, determinato sulla scorta di una informale indagine di mercato, ha per certo valore inferiore alla soglia di cui all'art.50, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti previsto per l'aggiudicazione mediante affidamento diretto;
- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione d'importo complessivo inferiore ad € 140.000,00, possano avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- c) Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023;
- d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.36/2023;

**RILEVATO CHE** per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali "acquistinretepa.it" e "arca.regione.lombardia.it" effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

**ATTESO CHE:**

- in data 15.12.2023 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale Sintel, una procedura di Affidamento diretto ID 177487991, invitando la società **NORD BROKER srl**, a presentare la propria miglior offerta;



- il criterio di aggiudicazione non sussiste, tenuto conto di una base d'asta nominale quantificata in € 1,00 iva esclusa, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente e pertanto non è necessario l'impegno di spesa;
- dal report sulla Procedura ID 177487991 generato dalla piattaforma Sintel Aria Lombardia in data 22.12.2023 e considerato, a tutti gli effetti, verbale di gara della procedura, parte integrante e sostanziale del presente atto registrato al protocollo generale dell'Ente n.3247/2023 del 22.12.2023, risulta la regolarità delle operazioni svolte sulla piattaforma di e-commerce e l'offerta presentata, con la quale la ditta Nord Broker S.r.l. esprime la propria disponibilità ad assumere il servizio in oggetto ad un importo pari ad € 0,01 iva esclusa;
- la Società individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

**CONSIDERATO CHE** il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....”*

**ACQUISITO:**

- il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, Numero Protocollo INAIL\_ 40803938 - Scadenza validità 15.2.2024;
- il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità CIG – ZC93DCAC6A;

**RITENUTA** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

**RITENUTA** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.lgs 267/2000,

**ACCERTATA** la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Per quanto sopra,

**D E T E R M I N A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
  - attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti – Regione Lombardia), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARIA spa convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
  - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per l'ente, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
  - di acquisire pertanto il servizio in parola tramite la piattaforma regionale Sintel di ARIA spa;
3. **DI APPROVARE** il report relativo alla procedura ID 177487991, elaborato dalla piattaforma Sintel in data 22.12.2023, riportante tutte le fasi della procedura e registrato al protocollo generale dell'Ente con numero 3247/2023 del 22.12.2023;
4. **DI FORMALIZZARE** l'aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Brescia) – C.F. e P.IVA 02538210986, l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale 2023-2028 (con inizio dal 1.1.2024 e fino al 31.12.2028), sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplina d'incarico contenute nella lettera d'invito prot. 3172/2023 del 15.12.2023, che si approva contestualmente alla presente determinazione;



5. **DI DARE ATTO CHE:**
- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
  - l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
  - Forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023;
  - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.36/2023
6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **DI DISPORRE** che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
8. **DI PUBBLICARE** il provvedimento all'Albo pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. **DI DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla società incaricata.

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione  
F.to Dott. Paolo Scelli



**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.**

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 22/12/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 27/12/2023 al 11/01/2024 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Paolo Scelli

Copia per Albo  
Cedegolo, 27/12/2023

Segretario dell'Unione  
Dott. Paolo Scelli

